

oltre a quelle consuete, essi potranno ottenere i prestiti, dagli Istituti di Credito, ad un tasso inferiore a quello ordinario.-

A tutela degli interessi dell'Istituto, la polizza emessa con garanzia fidejussoria, verrà vincolata, al momento del prestito, a favore dell'Istituto stesso, in modo da evitare da parte dell'assicurato, la cessione o trasferimento di proprietà senza il consenso dell'Istituto.-

Qualora l'On. Consiglio di Amministrazione deliberasse favorevolmente, in linea di massima, circa l'operazione come sopra proposta, i competenti uffici provvederebbero alla compilazione delle condizioni particolari, da inserirsi in polizza, per consentire la emissione dei contratti, con patto fidejussorio in favore degli Enti di Credito Agrario.-

Per la stipulazione di tali polizze fidejussorie, sarà necessario chiedere, ai sensi dell'art.13 del R.D.L. 29 aprile 1923, Numero 966 e art.26 del Regolamento 4 gennaio 1925 N.63 l'autorizzazione del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro delle Corporazioni, in quanto l'operazione, di cui innanzi, costituisce una deroga a quelle consentite all'Istituto, dalla propria legge costitutiva.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio di Amministrazione per le decisioni di sua competenza.-

Il Comitato delibera di trasmettere le suddette proposte al Consiglio con parere di massima favorevole.-

o o o

d) ACQUISTO DI ANNUALITA' STATALI DI BONIFICA PER CIRCA LIRE 39.000.000.-

Il Direttore Generale comunica che l'Associazione Nazionale

